



**COMUNE DI LARI**  
(Provincia di Pisa)

**Ordinanza n. ....**  
prot.n.

Lari li.....

**IL SINDACO**

**PRESO ATTO** delle segnalazioni di diversi cittadini e dei competenti Uffici comunali riguardanti gli inconvenienti igienici a causa della presenza di piccioni in ambito urbano;

**DATO ATTO, in particolare che,** l'eccessivo numero di popolazione aviaria presente, crea, in diverse parti del territorio comunale, inconvenienti igienici, sia per le maleodoranze del guano prodotto, sia per il potenziale sviluppo di germi patogeni derivanti dall'accumulo di guano medesimo;

**PRESO ATTO** delle indicazioni fornite dalla relazione della U.F. Igiene e Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. n. 5 per il controllo dei piccioni in ambito urbano

**ATTESA** la necessità quindi di predisporre nuove ed ulteriori misure cautelari tese ad una prima azione di contenimento della popolazione aviaria in ambito urbano;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

**VISTO** l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

**VISTO** l'art. 4 della Legge Regionale 25.02.2000, n. 16 "Riordino in materia di igiene e sanità pubblica", modificata dalla Legge Regionale 19.11.2001, n. 58, ai sensi del quale il Sindaco adotta gli interventi suggeriti dai servizi della U.S.L.;

**VISTO** l'art. 50 del D.lgs: 18.2.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

**ORDINA**

- 1) E' vietato a chiunque di fornire alimenti ai piccioni e, in generale, a tutta la popolazione aviaria, con espresso divieto di gettare al suolo graniglia, scarti, avanzi alimentari in tutti i centri abitati del Comune di Lari;

- 2) I proprietari di edifici situati in ambito urbano e a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni, sono invitati a provvedere a proprie cura e spese:
- a) a schermare con adeguate reti e maglie sottili o altro mezzo idoneo ogni apertura nei fabbricati ove nidifichino o possano nidificare i piccioni, vista l'attitudine dei piccioni ad occupare soffitte, solai e sottotetti che offrano riparo o luogo per la nidificazione;
  - b) a installare, ove possibile, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione ordinaria dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.) onde impedirne lo stazionamento;
  - c) A mantenere perfettamente pulite da guano o piccioni morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza di piccioni;

### **A V V E R T E**

Che saranno eseguiti controlli da parte dei Vigili Urbani per la verifica del rispetto della presente ordinanza;

che il personale del Settore Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. n. 5 di Pisa – zona Valdera, è a disposizione per ogni chiarimento in merito (Tel. 0587/273410)

che per segnalare problematiche igieniche dovute alla presenza di piccioni è a disposizione il personale comunale presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) con il numero telefonico 0587/687537;

che gli inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste dalle normative vigenti;

che in caso di inadempimento il Comune potrà agire in via di autotutela tramite intervento sostitutivo e rivalsa delle spese effettuate sugli obbligati.

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al T.A.R. della Regione Toscana entro il termine di 60 gg. Dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza è trasmessa alla U.S.L. n. 5 di Pisa – zona Valdera, alla Forza Pubblica, all'Ufficio di Polizia Municipale.

**IL SINDACO**  
*Ivan Mencacci*